

Dipartimento federale dell'economia della formazione e della ricerca - DEFR Direzione Schwanengasse 2 CH 3003 Berna

Lugano Massagno, 1 ottobre 2015

Consultazione sull'avamprogetto di Ordinanza Art. 13 - 16 della Legge sulla formazione continua

Presa di posizione della Conferenza per la Svizzera Italiana per la Formazione Continua degli Adulti

Gentili signore, Egregi signori,

la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) è l'associazione mantello della formazione continua degli adulti nella Svizzera italiana; come tale svolge il ruolo di rete e raccordo tra le varie istanze interessate alla formazione continua. La CFC è un'organizzazione non profit sostenuta dall'autorità pubblica del Canton Ticino (Divisione della formazione professionale) e conta circa 80 membri tra istituzioni (pubbliche e private), scuole, singoli individui e formatori interessati alla formazione continua.

La CFC promuove e coordina la formazione continua degli adulti nella Svizzera italiana sostenendone l'importanza, la comprensione degli scopi e dei compiti nella popolazione e nelle autorità. Grazie a più di dieci anni d'esperienza e ai numerosi progetti a livello regionale, nazionale e internazionale ai quali ha preso parte, la CFC detiene approfondite conoscenze in molti temi legati all'educazione degli adulti.

Quale associazione mantello la Conferenza della Svizzera italiana per la formazione continua degli adulti (CFC) intende dare il proprio contributo affinché il testo dell'Ordinanza attualmente in consultazione rispecchi il più possibile le aspettative dei soci che essa rappresenta, tutte istituzioni con vaste competenze e esperienze nel campo della formazione continua. Forte anche dell'esperienza maturata in Ticino con la Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (LorForm), con la presente, la CFC desidera quindi esprimere la propria posizione e portare il contributo e valorizzare le esperienze e le peculiarità linguistiche e culturali della Svizzera.

Ringraziandovi per l'attenzione che presterete alla nostra presa di posizione cogliamo l'occasione per portare i nostri più cordiali saluti.

Furio Bednarz

Presidente CFC

1. Aspetti generali

Fatte salve le riserve attorno al carattere troppo limitato dell'Ordinanza, che si limita a occuparsi degli articoli riferiti alla promozione delle competenze di base (tralasciando articoli fondamentali come quelli in tema di trasparenza, di qualità e di presa in carico dei risultati di apprendimento della formazione non formale ai fini di completare una formazione formale), la CFC giudica la bozza di Ordinanza nel complesso accettabile. Il testo riprende gran parte delle proposte formulate nel Gruppo di Lavoro istituito dal SEFRI e dall'*IG Grundkompetenzen* (IGG), alla cui costruzione la CFC ha contribuito partecipando alle attività del Gruppo stesso. Aspetti positivi riguardano l'assunzione del modello già utilizzato per l'implementazione delle misure federali per l'integrazione degli stranieri, che prevede la cooperazione tra Confederazione e Cantoni, e l'attuazione di Programmi Cantonali che rispettano gli obiettivi strategici definiti a livello federale, ma attuano interventi coerenti con i bisogni emergenti su scala locale.

In questo contesto gli aspetti fondamentali positivi per l'implementazione degli interventi contenuti nell'Ordinanza concernono:

- la definizione di un documento federale contenente gli obiettivi strategici per lo sviluppo e il rafforzamento delle competenze di base, che avrà validità quadriennale, orienterà i Programmi Cantonali e conterrà indicatori per la valutazione di impatto degli inteventi
- la definizione di Programmi Cantonali come strumento per disciplinare gli interventi e stanziare il finanziamento federale; i finanziamenti andrebbero dunque ai Cantoni, chiamati, sulla base di Accordi di Programma, a cofinanziare le misure e concedere concretamente i sussidi agli operatori.

Nonostante questi aspetti positivi, la proposta di Ordinanza appare migliorabile. In generale risulta minimalista nella sua impostazione, e non entra nel merito di contenuti che avrebbero una certa importanza, in particolare in materia di Qualità (art. 6) e di presa in carico delle competenze acquisite nella formazione non formale (art. 7). La CFC concorda sulle proposte espresse dalla Federazione Svizzera della Formazione Continua su tali limiti nella sua presa di posizione, che pertanto sostiene.

La CFC ritiene inoltre vadano tutelati, in sede di applicazione dell'Ordinanza, e in particolare della Sezione 1: Aiuti finanziari a organizzazioni della formazione continua, gli interessi delle Regioni linguistiche minori, e le attività che le reti attive nella Svizzera Italiana svolgono garantendo, come dall'art. 1, prestazioni di carattere sovraordinato, cioè che oltrepassano sostanzialmente gli interessi specifici dei loro membri. Una soluzione va trovata in sede di definizione delle modalità di finanziamento di tali organizzazioni, chiedendo esplicitamente di indicare gli effetti della loro azione, e di identificare le risorse finanziarie dedicate alle varie regioni.

Sul piano dei contenuti specifici le proposte della CFC si soffermano su taluni punti critici dell'Ordinanza e concernono in particolare gli aspetti di seguito identificati.



2. Aspetti specifici

2.1 Art. 1 – 7: aiuti finanziari a Organizzazioni della Formazione Continua

La proposta di Ordinanza chiarisce la natura di queste organizzazioni, su tre punti chiave:

- Si tratta di organizzazioni che si occupano prevalentemente di formazione continua
- Che forniscono prestazioni di interesse generale
- Che sono presenti con segretariati o simili uffici nelle tre regioni linguistiche e realizzano interventi in grado di produrre effetti tangibili in almeno due delle tre regioni linguistiche

Considerata la specificità della Svizzera Italiana la CFC rivendica la necessità di finanziare organizzazioni che realizzino interventi "tangibili" anche nel contesto della Svizzera italiana, e abbiano un conseguente accesso ai fondi

Proposta di modifica

Art. 1 del Rapporto esplicativo

Questa condizione è adempiuta se le attività svolte producono effetti tangibili nelle tre regioni linguistiche e se l'organizzazione è presente nella Svizzera tedesca, francese e italiana mediante segreterie regionali o simili.

2.2 Programmi Nazionali

Pur se la proposta di Ordinanza individua correttamente nei programmi cantonali, e nei relativi accordi tra Confederazione e Cantoni, lo strumento di sviluppo delle azioni di rafforzamento delle competenze di base, si avverte la necessità – soprattutto in una fase di lancio e sperimentazione delle attività – di prevedere esplicitamente la possibilità di finanziamento di Programmi e Iniziative di scala Nazionale.

Proposta di integrazione (in riferimento all'art. 14 della LFCo)

Art. 9 dell'OFCo

Programma nazionale

La Confederazione implementa a integrazione dei programmi cantonali anche iniziative finanziabili attraverso un Programma nazionale per la promozione delle competenze di base degli adulti.

2.3 Entità del finanziamento federale ai Programmi Cantonali

Il vincolo di un finanziamento federale massimo pari al 50% dei costi di ogni Programma Cantonale rischia di produrre effetti perversi, di sostituzione di fondi già oggi stanziati dai Cantoni (mancando una precisazione che i Programmi devono prevedere interventi e misure aggiuntivi rispetto a quanto già realizzato) e di rinuncia da parte dei Cantoni che attualmente non sono attivi ad agire, dovendo cofinanziare massicciamente l'intervento.

La CFC propone di introdurre correttivi che consentano di rafforzare il valore incentivante dell'intervento federale (ad esempio prevedendo esplicitamente la possibilità di un finanziamento federale superiore al'50% del costo totale del programma).



Proposta di modifica

Art. 13 dell'OFCo

L'entità del contributo federale rappresenta di regola il 50% del costo complessivo dei programmi. In situazioni specifiche tale entità potrà raggiungere un massimo dell'80%.

2.4 Ruolo delle organizzazioni della formazione continua

Un punto importante, su cui fare chiarezza, concerne in generale le modalità di definizione degli obiettivi strategici dell'intervento in materia di competenze di base e di coordinamento degli interventi disposti dai Programmi Cantonali con le leggi di settore, che intervengono nel medesimo campo. Esiste la necessità di chiarire come tale coordinamento sarà attuato e quali saranno gli attori in gioco, perché l'Ordinanza appare su questo versante generica, e conferisce direttamente al SEFRI il compito di agire. In particolare si ritiene che il richiamo al ruolo delle organizzazioni del mondo del lavoro vada in questo caso esplicitamente chiarito, includendo in questo novero le organizzazioni mantello della formazione continua, che hanno una vasta e diretta esperienza nell'organizzazione e promozione delle competenze di base. Tale chiarimento può essere fatto in sede di Rapporto esplicativo dell'Ordinanza.

Proposta di integrazione

Art. 8 del Rapporto esplicativo

Nel Rapporto esplicativo va menzionata in modo esplicito la funzione di Organizzazioni del Mondo del Lavoro svolta nel campo della promozione delle competenze di base dalle Organizzazioni mantello della Formazione Continua, finanziate ai sensi dell'art. 12 della LFCo, che come tali devono essere associate ai compiti di cui all'art. 8 dell'avamprogetto di Ordinanza.

3. Stanziamenti

Al di là della presa di posizione riferita ai singoli articoli dell'Ordinanza, la CFC sostiene la necessità di un sostanziale innalzamento dello stanziamento messo a disposizione da parte della Confederazione. Sia da parte delle organizzazioni mantello della formazione continua, che da parte dei Cantoni, è stato stimato un fabbisogno superiore a 11/12 milioni annui complessivi (per il finanziamento delle attività di promozione a carico delle organizzazioni della formazione continua e per il finanziamento dei Programmi Cantonali). La CFC ritiene in ogni caso realistica la proposta avanzata dalla Federazione Svizzera per la Formazione Continua, cui aderisce, che ipotizza lo stanziamento di almeno 6 milioni annui, ovvero 24 milioni nell'arco del quadriennio. Tale stanziamento potrebbe essere modulato in modo da crescere progressivamente, considerando che nella prima fase è pensabile siano realizzati interventi definiti da un programma nazionale pilota, per poi fare decollare i Programmi Cantonali a partire dal terzo e quarto anno.